Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 344

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 dicembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1984, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 dicembre 1983, n. **681.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, recante proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, recante proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali è convertito in legge, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Gli esattori che per l'anno 1983 richiedano l'indennità annuale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, hanno diritto, per l'anno 1984, salvo conguaglio in sede di liquidazione dell'indennità relativa all'anno medesimo, a tolleranze sui versamenti di cui all'articolo 10, primo comma, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603. Le tolleranze competono nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre del 1984 in misura pari rispettivamente ad un quarto dell'indennità spettante per l'anno 1983. Qualora non vi sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.

2-ter. Al quinto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque non può essere inferiore alla somma di 12 milioni di lire" ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1983

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno* **19** *dicembre* **1983.**

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO *10 novembre 1983.*

Metodi ufficiali d'analisi per il controllo dei criteri di purezza di alcuni additivi e coloranti per alimenti.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari ed in particolare gli articoli 10, 21 e 22;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965 e sue modificazioni riguardante la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1967 e sue modificazioni riguardante la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Vista la direttiva della commissione C.E.E. del 28 luglio 1981, n. 81/712/CEE, che fissa i metodi comunitari d'analisi per il controllo dei criteri di purezza di taluni additivi e coloranti per alimenti;

Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni che formano oggetto della direttiva sopra citata;

Sentita la commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i metodi ufficiali d'analisi, riportati in allegato, per il controllo dei criteri di purezza di alcuni additivi e coloranti per alimenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1983

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO I

CAMPO D'APPLICAZIONE DEI METODI D'ANALISI PER IL CONTROLLO DEI CRITERI DI PUREZZA DI ALCUNI ADDITIVI E COLORANTI ALIMENTARI.

I. INTRODUZIONE.

II. SOSTANZE COLORANTI.

II.1. Determinazione delle sostanze estraibili con etere etilico dai coloranti organosolfonati idrosolubili che possono essere impiegati nei prodotti destinati all'alimentazione umana. Allegato II, metodo 1.

III. CONSERVATIVI.

III.1. Determinazione dell'acido formico, dei formiati e delle altre impurezze ossidabili presenti nell'acido acetico (E 260), nell'acetato di potassio (E 261) e di calcio (E 263) e nel diacetato di sodio (E 262). Allegato II, metodo 2.

III.2. Determinazione delle sostanze non volatili presenti nell'acido propionico (E 280). Allegato II, metodo 3.

III.3. Determinazione della perdita di massa all'essiccazione del nitrito di sodio (E 250). Allegato II, metodo 4.

III.4. Prova limite per la presenza di acido salicilico nel p-idrossibenzoato di etile (E 214), nel sale sodico del p-idrossibenzoato di etile (E 215), nel p-idrossibenzoato di n-propile (E 216), nel sale sodico del p-idrossibenzoato di n-propile (E 217), nel p-idrossibenzoato di metile (E 218) e nel sale sodico del p-idrossibenzoato di metile (E 219). Allegato II, metodo 5.

III.5. Determinazione dell'acido acetico libero presente nel diacetato di sodio (E 262). Allegato II, metodo 6.

III.6. Determinazione dell'acetato di sodio presente nel diacetato di sodio (E 262). Allegato II, metodo 7.

III.7. Prova limite per la presenza di aldeidi nell'acido sorbico (E 200), nei sorbati di sodio, di potassio e di calcio (E 201, E 202, E 203) e nell'acido propionico (E 280). Allegato II, metodo 8.

IV. ANTIOSSIDANTI.

IV.1. Determinazione del numero di perossidi nelle lecitine (E 322). Allegato II, metodo 9.

IV.2. Determinazione delle sostanze insolubili nel toluolo presenti nelle lecitine (E 322). Allegato II, metodo 10.

IV.3. Prova limite per la presenza di sostanze riducenti nei lattati di sodio, potassio e calcio (E 325, 326, 327). Allegato II, metodo 11.

IV.4. Determinazione degli acidi volatili nell'acido fosforico (E 338). Allegato II, metodo 12.

IV.5. Prova limite per la presenza di nitrati nell'acido fosforico (E 338). Allegato II, metodo 13.

IV.6. Determinazione delle sostanze insolubili in acqua presenti nei fosfati mono-, di-, trisodico e nei fosfati mono-, di- e tripotassico (E 339 i, E 339 ii, E 339 iii, E 340 i, E 340 ii, E 340 iii). Allegato II, metodo 14.

V. GENERALITÀ.

V.1. Determinazione del pH degli additivi alimentari. Allegato II, metodo 15.

ALLEGATO II

METODI D'ANALISI RELATIVI AI CRITERI DI PUREZZA DEGLI ADDITIVI E COLORANTI ALIMENTARI

INTRODUZIONE

1. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE.

1.1. *Generalità.*

La massa del campione di laboratorio destinato all'analisi deve essere normalmente di circa 50 g, a meno che non sia necessario un quantitativo maggiore per una determinazione specifica.

1.2. *Preparazione del campione.*

Il campione deve essere omogeneizzato prima dell'analisi.

1.3. *Conservazione.*

Il campione così preparato deve essere conservato in un recipiente a chiusura ermetica di vetro scuro.

2. REATTIVI.

2.1. *Acqua.*

2.1.1. Quando si fa riferimento all'acqua per le soluzioni, per le diluizioni o per i lavaggi, si intende sempre acqua distillata o acqua di purezza almeno equivalente.

2.1.2. Quando si fa riferimento ad una « soluzione » o ad una « diluizione », del reattivo senza altra indicazione, si intende una soluzione acquosa.

2.2. *Prodotti chimici.*

Tutti i prodotti chimici devono essere di purezza analitica, salvo specificazioni diverse.

3. APPARECCHIATURA.

3.1. *Elenco dell'apparecchiatura.*

L'elenco del materiale comprende solo le apparecchiature specializzate e/o con requisiti particolari.

3.2. *Bilancia analitica.*

L'espressione « bilancia analitica » indica una bilancia avente una sensibilità non inferiore a 0,1 mg.

4. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

4.1. *Risultati.*

Il risultato indicato sul bollettino di analisi rappresenta il valore medio ottenuto da almeno due determinazioni la cui ripetibilità sia soddisfacente.

4.2. *Calcolo della percentuale.*

Salvo disposizioni particolari, i risultati sono espressi come percentuale (m/m) sul campione tal quale nello stato in cui è giunto al laboratorio.

4.3. *Numero di cifre significative.*

Il risultato non deve essere espresso con un numero di cifre significative superiore a quanto la precisione del metodo permetta.

Metodo 1

SOSTANZE ESTRAIBILI CON ETERE ETILICO DAI COLORANTI ORGANOSOLFONATI IDROSOLUBILI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il metodo permette di determinare le sostanze estraibili con etere presenti nei coloranti organosolfonati idrosolubili non mescolati ad un supporto.

2. DEFINIZIONE.

Sostanze estraibili con etere etilico: contenuto dei prodotti determinati con il metodo descritto.

3. PRINCIPIO.

Il campione è estratto con etere etilico e si pesa il residuo secco dopo evaporazione dell'etere.

4. REATTIVI.

4.1. Etere etilico anidro (essiccato mediante cloruro di calcio calcinato di recente), esente da perossidi.

5. APPARECCHIATURA.

5.1. Apparecchio Soxhlet.

5.2. Essiccatore contenente gel di silice di recente attivazione o sostanze essiccanti analoghe, e munito di un indicatore di umidità.

5.3. Bilancia analitica.

5.4. Stufa termostatata 85° ± 2 °C.

6. MODO DI OPERARE.

Pesare su carta da filtro con l'approssimazione di 10 mg, una quantità di colorante dell'ordine di 10 g. Piegare la carta, introdurla in un ditale da estrazione e chiudere quest'ultimo con un batuffolo di cotone sgrassato. Estrarre per sei ore con etere etilico (4.1) in estrattore Soxhlet (5.1). Evaporare l'etere alla più bassa temperatura possibile. Porre nella stufa (5.4) il pallone dell'apparecchio Soxhlet previamente tarato e contenente il residuo. Essiccare ad 85° ± 2 °C per 20 minuti. Lasciar raffreddare in essiccatore (5.2); pesare poi il palloncino e il residuo. Ripetere l'essiccazione, il raffreddamento e la pesata finché la differenza fra due pesate successive sia inferiore a 0,5 mg. In caso di aumento di massa si considera valida, ai fini del calcolo, la cifra più bassa ottenuta nelle pesate.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

7.1. *Formula e modo di calcolo.*

Il tenore in sostanze estraibili con etere, espresso come percentuale del campione, è dato dalla formula seguente:

$$\frac{m_1 \times 100}{m_0}$$

dove:

m_1 = massa del residuo dell'evaporazione, espressa in grammi;
m_0 = massa iniziale del campione, espressa in grammi.

7.2. *Ripetibilità.*

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele effettuate simultaneamente nelle stesse condizioni, sullo stesso campione, dallo stesso analista non deve oltrepassare 20 mg per 100 g di campione.

Metodo 2

DETERMINAZIONE DELL'ACIDO FORMICO, DEI FORMIATI E DELLE ALTRE IMPUREZZE OSSIDABILI PRESENTI NELL'ACIDO ACETICO (E 260), NEGLI ACETATI DI POTASSIO (E 261) E DI CALCIO (E 263), E NEL DIACETATO DI SODIO (E 262).

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il metodo permette di determinare l'acido formico, i formiati e le altre impurezze ossidabili, espresse come acido formico, nelle seguenti sostanze:

acido acetico (E 260);
acetato di potassio (E 261);
diacetato di sodio (E 262);
acetato di calcio (E 263).

2. DEFINIZIONE.

Contenuto in acido formico, formiati e altre impurezze ossidabili: contenuto di acido formico, formiati e altre impurezze ossidabili determinato col metodo indicato.

3. PRINCIPIO.

Il campione viene trattato con un eccesso di permanganato di potassio in ambiente alcalino. Il biossido di manganese formatosi e l'eccesso di permanganato di potassio sono titolati mediante iodometria previa acidificazione; la concentrazione in impurezze ossidabili viene espressa in acido formico.

4. REATTIVI.

4.1. Ioduro di potassio.

4.2. Permanganato di potassio 0,02 mol/l.

4.3. Carbonato di sodio anidro.

4.4. Tiosolfato di sodio 0,1 mol/l.

4.5. Salda d'amido (all'1% circa m/v).

4.6. Acido solforico diluito: versare in acqua 90 ml di acido solforico (ρ_{20} = 1,84 g/ml) e portare al volume di 1 litro.

5. APPARECCHIATURA.

5.1. Bagnomaria.

5.2. Bilancia analitica.

6. MODO DI OPERARE.

Se il campione da analizzare è costituito da acido allo stato libero, diluire 10 g pesati con l'approssimazione di 10 mg, con 70 ml d'acqua ed aggiungere una soluzione contenente 10 g di carbonato di sodio anidro (4.3) sciolti in 30 ml d'acqua. Se il campione è un sale, scioglierne 10 g, pesati con l'approssimazione di 10 mg in 100 ml d'acqua ed aggiungervi 1 g di carbonato di sodio anidro (4.3), agitando per solubilizzare. Aggiungere 20,0 ml di permanganato di potassio 0,02 mol/l (4.2) e riscaldare per 15 minuti su bagnomaria bollente. Lasciar raffreddare la miscela. Aggiungere 50 ml di acido solforico diluito (4.6) e 0,5 g di ioduro di potassio (4.1). Agitare la miscela fino a dissoluzione completa del precipitato di biossido di manganese. Titolare la soluzione con tiosolfato sodico 0,1 mol/l (4.4) fino a colorazione giallo pallido. Aggiungere qualche goccia di salda d'amido (4.5) e proseguire la titolazione fino a scomparsa del colore.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

7.1. *Formula e modo di calcolo.*

La percentuale di acido formico, di formiati e di altre impurezze ossidabili, espressa come acido formico, è data dalla seguente formula:

$$\frac{2{,}3\ b}{m_0} \times \left(\frac{100\ a}{b} - V\right)$$

dove:

a = molarità del permanganato di potassio;
b = molarità del tiosolfato di sodio;
m_0 = massa iniziale del campione, espressa in grammi;
V = volume in ml del tiosolfato sodico 0,1 mol/l impiegato per la titolazione.

7.2. *Ripetibilità.*

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele effettuate simultaneamente nelle stesse condizioni sullo stesso campione dallo stesso analista non deve oltrepassare 5 mg per 100 g di campione.

8. OSSERVAZIONI.

8.1. Un volume di 11,3 ml di tiosolfato di sodio 0,1 mol equivale allo 0,2 % di acido formico in 10 g di campione.

8.2. In assenza di formiati, il volume impiegato sarà di 20 ml; se invece la quantità di acido formico presente supera lo 0,27 % (m/m), l'eccesso di $KMnO_4$ aggiunto sarà insufficiente e si otterrà un volume minimo fisso di 8 ml.

In questo caso, ripetere la determinazione su una più piccola quantità di campione.

Metodo 3

DETERMINAZIONE DELLE SOSTANZE NON VOLATILI PRESENTI NELL'ACIDO PROPIONICO (E 280)

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il metodo permette di dosare le sostanze non volatili presenti nell'acido propionico (E 280).

2. DEFINIZIONE.

Contenuto in sostanze non volatili nell'acido propionico: contenuto in sostanze non volatili determinato col metodo descritto qui di seguito.

3. PRINCIPIO.

Il campione è evaporato ed essiccato a 103° ± 2 °C ed il residuo è determinato per gravimetria.

4. APPARECCHIATURA.

4.1. Capsula, in silice od in platino, sufficientemente grande per contenere 100 g di campione.

4.2. Stufa termostatata a 103° ± 2 °C.

4.3. Bilancia analitica.

4.4. Bagnomaria.

4.5. Essiccatore contenente gel di silice attivato di recente o sostanze essiccanti analoghe, e munito di un indicatore di umidità.

5. MODO DI OPERARE.

Pesare, con l'approssimazione di 0,1 g, 100 g circa di acido propionico in una capsula (4.1) precedentemente essiccata e tarata. Evaporare sotto cappa su bagnomaria bollente (4.4) fino ad allontanamento di tutto l'acido propionico. Essiccare in stufa (4.2) a 103° ± 2 °C per un'ora. Trasferire la capsula nell'essiccatore e lasciar raffreddare. Pesare. Ripetere l'operazione finché la differenza fra due pesate successive non sia inferiore a 0,5 mg. In caso di aumento di peso si considera valida, ai fini del calcolo, la cifra più bassa ottenuta nelle pesate.

6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

6.1. *Formula e modo di calcolo.*

La percentuale di sostanze non volatili presente nel campione è data dalla seguente formula:

$$\frac{100 \times m_1}{m_0}$$

dove:

m_1 = massa, in grammi, del residuo di evaporazione;
m_0 = massa iniziale in grammi del campione.

6.2. *Ripetibilità.*

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele effettuate simultaneamente nelle stesse condizioni sullo stesso campione dallo stesso analista non deve oltrepassare 5 mg per 100 g di campione.

Metodo 4

DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DI MASSA ALL'ESSICCAZIONE DEL NITRITO DI SODIO (E 250)

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il metodo permette di determinare la perdita di massa all'essiccazione del nitrito di sodio (E 250).

2. DEFINIZIONE.

Perdita di massa all'essiccazione: è la perdita di massa ottenuta col metodo descritto qui di seguito.

3. PRINCIPIO.

Determinazione gravimetrica.
Il campione è riscaldato a 103° ± 2 °C e la perdita di massa e determinata per via gravimetrica.

4. APPARECCHIATURA.

4.1. Stufa termostatata a 103° ± 2 °C.

4.2. Pesafiltri avente un diametro di 60-80 mm, una profondità di almeno 25 mm e provvista di coperchio.

4.3. Essiccatore contenente gel di silice attivato di recente o altre sostanze essiccanti equivalenti e munito di indicatore di umidità.

4.4. Bilancia analitica.

5. MODO DI OPERARE.

Riscaldare per un'ora pesafiltri e coperchio (4.2) nella stufa (4.1) alla temperatura di 103° ± 2 °C. Mettere il coperchio sul pesafiltri (4.2) e lasciare raffreddare fino a temperatura ambiente nell'essiccatore (4.3). Pesare con l'approssimazione di 10 mg il pesafiltri (4.2) munito di coperchio. Pesare, nel pesafiltri munito di coperchio, con l'approssimazione di 10 mg, 10 g circa di campione. Togliere il coperchio e riscaldare per un'ora il pesafiltri ed il coperchio nella stufa (4.1) a 103° ± 2 °C. Rimettere il coperchio sul pesafiltri e lasciarlo raffreddare nell'essiccatore (4.3) a temperatura ambiente. Pesarlo quindi con la approssimazione di 10 mg. Ripetere le ultime tre operazioni (riscaldamento, raffreddamento e pesata) finché la differenza fra due pesate successive non sia inferiore a 10 mg. In caso di aumento di peso si considera valida, ai fini del calcolo, la cifra più bassa ottenuta nelle pesate.

6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

6.1. *Formula e modo di calcolo.*

La perdita di massa all'essiccazione, espressa in percentuale (m/m) sul campione, è data dalla seguente formula:

$$\frac{100 \times (m_2 - m_3)}{m_2 - m_1}$$

dove:

m_1 = massa in grammi della capsula;
m_2 = massa in grammi della capsula e del campione, prima dell'essiccazione;
m_3 = massa in grammi della capsula e del campione, dopo l'essiccazione.

6.2. *Ripetibilità.*

La differenza fra i risultati di due determinazioni parallele effettuate simultaneamente nelle stesse condizioni sullo stesso campione dallo stesso analista non deve oltrepassare 100 mg per 100 g di campione.

Metodo 5

SAGGIO LIMITE PER LA PRESENZA DI ACIDO SALICILICO NEL p-IDROSSIBENZOATO DI ETILE (E 214), NEL SALE SODICO DEL p-IDROSSIBENZOATO DI ETILE (E 215), NEL p-IDROSSIBENZOATO DI n-PROPILE (E 216), NEL SALE SODICO DEL p-IDROSSIBENZOATO DI n-PROPILE (E 217), NEL p-IDROSSIBENZOATO DI METILE (E 218) E NEL SALE SODICO DEL p-IDROSSIBENZOATO DI METILE (E 219).

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il metodo permette di rivelare la concentrazione limite di acido salicilico nel p-idrossibenzoato di etile (E 214) e nel suo sale sodico (E 215), nel p-idrossibenzoato di n-propile (E 216) e nel suo sale sodico (E 217) nel p-idrossibenzoato di metile (E 218) e nel suo sale sodico (E 219).

2. DEFINIZIONE.

Rivelazione della concentrazione limite di acido salicilico: risultato della prova limite effettuata secondo il metodo descritto.

3. PRINCIPIO.

La soluzione del campione contenente acido salicilico assume, in presenza di solfato ferrico-ammonico (III), una colorazione violetta, la cui intensità viene confrontata con quella di una soluzione di riferimento trattata con lo stesso reattivo.

4. REATTIVI.

4.1. Soluzione allo 0,2 % (m/v) di solfato ferrico-ammonico (III): sciogliere in pallone tarato da 100 ml 0,2 g di solfato ferrico-ammonico (III) con 12 molecole di acqua di cristallizzazione in 50 ml di acqua, aggiungere 10 ml di acido nitrico diluito al 10 % (v/v) e portare a volume.

4.2. Etanolo al 95 % (v/v).

4.3. Soluzione di acido salicilico alla concentrazione di 0,1 g/l.

4.4. Acido solforico 1 mol.

5. APPARECCHIATURA.

5.1. Cilindro di Nessler graduato a 50 ml, della capacità di circa 60 ml.

6. MODO DI OPERARE.

6.1. *Campioni di p-idrossibenzoato di etile, di p-idrossibenzoato di n-propile e di p-idrossibenzoato di metile.*

6.1.1. Sciogliere 0,1 g del campione da analizzare, pesato con l'approssimazione di 1 mg, in 10 ml di etanolo al 95 % (v/v) (4.2). Trasferire la soluzione così ottenuta in un cilindro di Nessler graduato (5.1) e portare a 50 ml con acqua. Agitare la miscela ed aggiungervi 1 ml della soluzione di solfato ferrico-ammonico (III) (4.1). Agitare di nuovo e lasciar riposare per un minuto.

6.1.2. Preparare una soluzione di riferimento, sostituendo 1 ml della soluzione di acido salicilico (4.3) al campione e operando come descritto al punto 6.1.1.

6.1.3. Confrontare la colorazione del cilidro che contiene il campione da analizzare con quella della soluzione di riferimento.

6.2. *Campioni dei sali del p-idrossibenzoato di metile, di etile e di n-propile.*

6.2.1. Operare come descritto al paragrafo 6.1.1 acidificando, prima di diluire a 50 ml, con acido solforico 1 mol (4.4) fino a raggiungimento di un pH di 5.

6.2.2. Operare come descritto al punto 6.1.2.

6.2.3. Operare come descritto al punto 6.1.3.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

7.1. *Interpretazione della prova limite.*

Se la colorazione violetta nel cilindro che contiene il campione da analizzare è più intensa di quella della soluzione di riferimento, il saggio è positivo ed il campione contiene più di 0,1 % di acido salicilico.

7.2. *Sensibilità.*

Il limite di rivelabilità della prova è di 30 mg di acido salicilico per 100 g di campione.

7.3. *Osservazioni.*

I due saggi paralleli, effettuati simultaneamente nelle stesse condizioni sullo stesso campione dallo stesso analista devono essere identici.

Metodo 6

DETERMINAZIONE DELL'ACIDO ACETICO LIBERO PRESENTE NEL DIACETATO SODICO (E 262)

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il metodo permette di determinare l'acido acetico presente nel diacetato sodico (E 262).

2. DEFINIZIONE.

Tenore in acido acetico: contenuto di acido acetico determinato col metodo descritto.

3. PRINCIPIO.

Titolazione alcalimetrica dell'acido acetico con idrossido di sodio in presenza di fenolftaleina.

4. REATTIVI.

4.1. Soluzione all'1 % (m/v) di fenolftaleina in etanolo.

4.2 Idrossido di sodio 1 mol.

5. APPARECCHIATURA.

5.1. Bilancia analitica.

6. MODO DI OPERARE.

Pesare con l'approssimazione di 1 mg circa 3 g del campione e scioglierlo in 50 ml d'acqua. Aggiungere 2 o 3 gocce di soluzione di fenolftaleina (4.1) e titolare con idrossido di sodio 1 mol/l (4.2) fino a colorazione rossa persistente per 5 secondi.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

7.1. *Formula e metodo di calcolo.*

Il tenore in acido acetico, espresso in percentuale (m/m) sul campione, è dato dalla seguente formula:

$$\frac{6{,}005 \times V \times c}{m_0}$$

dove:

V = volume in ml della soluzione di idrossido di sodio adoperata per la titolazione;

c = molarità della soluzione di idrossido di sodio (4.2);

m_0 = massa iniziale in grammi del campione.

7.2. *Ripetibilità.*

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele effettuate simultaneamente nelle stesse condizioni sullo stesso campione dallo stesso analista non deve oltrepassare 500 mg per 100 g di campione.

8. OSSERVAZIONI.

20,0 ml di idrossido di sodio mol/l sono necessari per eseguire la titolazione su 3,0 g di campione quando quest'ultimo contiene il 40 % di acido acetico.

Metodo 7

DETERMINAZIONE DELL'ACETATO DI SODIO PRESENTE NEL DIACETATO SODICO (E 262)

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il metodo permette di determinare l'acetato di sodio e l'acqua, espressi in acetato, nel diacetato sodico (E 262).

2. DEFINIZIONE.

Tenore in acetato di sodio: contenuto in acetato di sodio, ovvero in acetato di sodio ed acqua, espresso in acetato di sodio, determinato col metodo descritto.

3. PRINCIPIO.

Dissoluzione preliminare del campione in acido acetico glaciale e determinazione volumetrica con una soluzione titolata di acido perclorico, in presenza di cristalvioletto come indicatore.

4. REATTIVI.

4.1. Acido acetico glaciale ($\rho_{20\,°C}$ = 1,049 g/ml) (per titolazione in ambiente non acquoso).

4.2. Cristalvioletto C.I. 42555, soluzione allo 0,2 % (m/v) in acido acetico glaciale.

4.3. Ftalato acido di potassio.

4.4. Anidride acetica.

4.5. Acido perclorico 0,1 mol in acido acetico glaciale. Prepararlo e standardizzarlo nel modo seguente: pesare su una bilancia tecnica, con la sensibilità di 20 mg, P g di una soluzione di acido perclorico in pallone tarato da 1000 ml munito di tappo smeriglio. I P sono dati dalla formula:

$$P = \frac{1004{,}6}{m}$$

dove:

m = concentrazione dell'acido perclorico in % (m/m), determinata per titolazione [la concentrazione più adeguata è 70-72 % (m/m)].

Aggiungere circa 100 ml di acido acetico glaciale e quindi a piccole porzioni, Q g di anidride acetica. Agitare e raffreddare la miscela senza interruzione durante le addizioni.

$$Q = \frac{(567 \times P) - 5695}{a}$$

dove:

P = quantità pesata di acido perclorico, in grammi;

a = concentrazione in % (m/m) dell'anidride acetica.

Chiudere il pallone e lasciare in riposo per 24 ore al riparo dalla luce. Aggiungere quindi la quantità sufficiente di acido acetico glaciale fino al volume di 1000 ml. La soluzione così preparata è in pratica anidra.

Standardizzare la soluzione con ftalato acido di potassio operando nel modo seguente.

Pesare, con l'approssimazione di 0,1 mg, 02 g di ftalato acido di potassio, seccato in precedenza per 2 h a 110 °C, e sciogliere in 25 ml di acido acetico glaciale, in pallone conico, scaldando dolcemente.

Raffreddare. Aggiungere alla soluzione di acido acetico glaciale 2 gocce della soluzione allo 0,2 % (m/v) di cristalvioletto (4.2) e titolare con la soluzione di acido perclorico fino a viraggio dell'indicatore al colore verde pallido. Effettuare una titolazione in bianco con lo stesso volume di solvente e detrarre il valore della prova in bianco dal valore trovato nella determinazione. 20,42 mg di ftalato acido di potassio corrispondono ad 1 ml di acido perclorico 0,1 mol.

5. APPARECCHIATURA.

5.1. Bilancia analitica.

6. MODO DI OPERARE.

Pesare, con l'approssimazione di 0,5 mg, circa 0,2 g del campione e scioglierli in 50 ml di acido acetico glaciale (4.1). Aggiungere qualche goccia dell'indicatore cristalvioletto (4.2) e titolare con una soluzione di acido perclorico 0,1 mol/l (4.5) fino a viraggio dell'indicatore caratterizzato dalla comparsa di una colorazione verde pallido.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

7.1. *Formula e modo di calcolo.*

Il tenore in acetato di sodio come definito al punto 2), espresso in percentuale (m/m) del campione, è dato dalla formula seguente:

$$\frac{8{,}203 \times V \times c}{m_0}$$

dove:

V = volume in ml dell'acido perclorico (4.5) usato per la titolazione;

c = molarità dell'acido perclorico (4.5);

m_0 = massa iniziale del campione, espressa in grammi.

7.2. *Ripetibilità.*

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele effettuate simultaneamente nelle stesse condizioni sullo stesso campione dallo stesso analista non deve oltrepassare **1,5 g** per 100 g di campione.

8. OSSERVAZIONI.

I reattivi impiegati per questo metodo sono tossici ed esplosivi, pertanto è necessario usarli con le dovute precauzioni.

Metodo 8

PROVA LIMITE PER LA PRESENZA DI ALDEIDI NELL'ACIDO SORBICO (E 200), NEI SORBATI DI SODIO, DI POTASSIO E DI CALCIO (E 201, E 202, E 203) E NELL'ACIDO PROPIONICO (E 280).

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il metodo permette di valutare la presenza di aldeidi, espresse in formaldeide, nelle seguenti sostanze:

acido sorbico (E 200);
sorbati di sodio, di potassio e di calcio (E 201, E 202, E 203);
acido propionico (E 280).

2. DEFINIZIONE.

Prova limite di concentrazione di aldeidi: la concentrazione in aldeidi, espressa in formaldeide e ottenuta col metodo descritto qui di seguito.

3. PRINCIPIO.

La soluzione del campione è trattata con il reattivo di Schiff e l'intensità del colore rosso è confrontata con quella di una soluzione di riferimento di formaldeide trattata con lo stesso reattivo.

4. REATTIVI.

4.1. Soluzione di riferimento contenente 0,01 mg/ml di formaldeide, ottenuta diluendo una soluzione concentrata di formaldeide (400 mg/ml).

4.2. Reattivo di Schiff.

5. MODO DI OPERARE.

5.1. Pesare, con l'approssimazione di 1 mg, 1 g di campione. Aggiungere 100 ml d'acqua. Agitare, se necessario filtrare la soluzione ed aggiungere ad 1 ml della soluzione o del filtrato, 1 ml di reattivo di Schiff (4.2). Parallelamente, aggiungere ad 1 ml della soluzione di riferimento contenente la formaldeide (4.1) 1 ml del reattivo di Schiff (4.2).

5.2. Confrontare la colorazione della soluzione del campione da analizzare con quella della soluzione di riferimento.

6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

6.1. *Interpretazione della prova limite.*

Se il colore rosso della soluzione del campione è più intenso del colore della soluzione di riferimento, la prova è positiva, ed il campione contiene più dello 0,1 % di aldeidi, espressi in formaldeide.

6.2. *Sensibilità.*

Il limite di rivelazione della prova è di 30 mg di formaldeide per 100 g di campione.

6.3. *Osservazione.*

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele effettuate simultaneamente nelle stesse condizioni sullo stesso campione dallo stesso analista deve dare lo stesso risultato della prova limite.

Metodo 9

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI PEROSSIDI NELLE LECITINE (E 322)

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il metodo permette di determinare il numero di perossidi nelle lecitine (E 322).

2. DEFINIZIONE.

Numero di perossidi delle lecitine: valore determinato secondo il metodo descritto.

3. PRINCIPIO.

Ossidazione dello ione ioduro a opera dei perossidi delle lecitine e titolazione dello iodio liberato con tiosolfato sodico.

4. REATTIVI.

4.1. Acido acetico glaciale.

4.2. Cloroformio.

4.3. Ioduro di potassio.

4.4. Tiosolfato sodico 0,1 mol/l oppure 0,01 mol/l.

4.5. Salda di amido (all'1 % circa m/v).

5. APPARECCHIATURA.

5.1. Bilancia analitica.

5.2. Apparecchio (v. figura) costituito da:

5.2.1. Matraccio a fondo sferico da 100 ml.

5.2.2. Refrigerante a ricadere.

5.2.3. Tubo di vetro della lunghezza di 250 mm e del diametro interno di 22 mm, provvisto di giunti in vetro smerigliato.

5.2.4. Microbicchiere (dimensioni esterne: 35-50 mm di altezza e 20 mm di diametro).

6. MODO DI OPERARE.

6.1. Trasferire 10 ml di acido acetico glaciale (4.1) e 10 ml di cloroformio (4.2) nel matraccio da 100 ml (5.2.1). Innestare il tubo di vetro (5.2.3) ed il refrigerante a ricadere (5.2.2). Eliminare l'aria disciolta facendo bollire dolcemente la miscela per 2 minuti. Sciogliere 1 g di ioduro di potassio (4.3) in 1,3 ml d'acqua ed aggiungere questa soluzione nel matraccio (5.2.1) avendo cura di non interrompere l'ebollizione. Se a questo punto si manifesta una colorazione gialla nel matraccio, l'analisi non è valida e deve essere ripetuta con reattivi di recente preparazione.

6.2. Dopo altri due minuti di ebollizione, aggiungere al contenuto del matraccio (5.2.1) 1 g del campione da analizzare, pesato con l'approssimazione di 1 mg, facendo attenzione a non interrompere l'ebollizione. A tal fine, porre il campione in un microbicchiere (5.2.4) che può essere fatto scendere nel matraccio attraverso il tubo di vetro (5.2.3) mediante una bacchetta di vetro la cui estremità inferiore si adatti al micro bicchiere (vedi figura). Il refrigerante (5.2.2) può essere staccato durante questa rapida operazione. Far proseguire l'ebollizione per 3-4 minuti. Sospendere il riscaldamento, togliere immediatamente il refrigerante (5.2.2) ed aggiungere rapidamente 50 ml d'acqua attraverso il tubo di vetro (5.2.3). Togliere il tubo di vetro (5.2.3) e raffreddare il matraccio (5.2.1) a temperatura ambiente sotto un getto d'acqua. Titolare con tiosolfato sodico (0,1 M oppure 0,01 mol/l vedi osservazioni 8.1) (4.4) fino a decolorazione dello strato acquoso. Aggiungere 1 ml di salda di amido (4.5) immediatamente prima della fine della titolazione e titolare fino a scomparsa della colorazione blu. Agitare bene il pallone (5.2.1) durante la titolazione per estrarre lo iodio dallo strato acquoso.

6.3. Procedere ad una titolazione in bianco secondo le modalità descritte in 6.1 e 6.2.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

7.1. *Formula e modo di calcolo.*

Il numero di perossidi del campione, espresso in milliequivalenti/kg, è dato dalla seguente formula:

$$\frac{1.000 \times a \times (V_1 - V_2)}{m_0}$$

dove:

V_1 = volume in ml della soluzione di tiosolfato adoperata per la titolazione del campione secondo il paragrafo 6.2;
V_2 = volume in ml della soluzione di tiosolfato adoperata per la prova in bianco secondo il paragrafo 6.3;
a = concentrazione della soluzione del tiosolfato sodico in mol/l;
m_0 = massa iniziale del campione, espressa in grammi.

7.2. *Ripetibilità.*

La differenza fra i risultati di due determinazioni parallele effettuate simultaneamente nelle stesse condizioni sullo stesso campione dallo stesso analista non deve oltrepassare 0,5 milliequivalenti per kg.

8. OSSERVAZIONI.

8.1. La scelta della concentrazione del tiosolfato sodico usato dipende dal risultato che si prevede. Se vengono adoperati meno di 0,5 ml di tiosolfato 0,1 mol/l, ripetere la determinazione usando tiosolfato 0,01 mol/l.

8.2. La determinazione deve essere effettuata al riparo dalla luce intensa.

Figura: *Apparecchio per la determinazione dell'indice di perossidi nelle lecitine.*

Metodo 10

DETERMINAZIONE DELLE SOSTANZE INSOLUBILI IN TOLUENE CONTENUTE NELLE LECITINE (E 322)

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il metodo permette di dosare le sostanze insolubili in toluene contenute nelle lecitine (E 322).

2. DEFINIZIONE.

Contenuto in sostanze insolubili in toluene: contenuto in sostanze insolubili in toluene determinato col metodo descritto.

3. PRINCIPIO.

Dissoluzione del campione in toluene, filtrazione e determinazione gravimetrica del residuo.

4. REATTIVO.

4.1. Toluene.

5. APPARECCHIATURA.

5.1. Crogiolo in vetro sinterizzato G 3 o equivalente, da 30 ml.

5.2. Stufa elettrica, termostatata a 103° ± 2 °C.

5.3. Bagnomaria, termostatato a temperatura non superiore ai 60 °C.

5.4. Essiccatore contenente gel di silice attivata di recente o sostanze essiccanti equivalenti, e munito di un indicatore di umidità.

5.5. Beuta conica da 500 ml.

5.6. Pompa da vuoto.

5.7. Bilancia analitica.

6. MODO DI OPERARE.

6.1. Essiccare un crogiolo in vetro sinterizzato da 30 ml (5.1) in stufa a 103 °C ± 2 °C (5.2). Lasciar raffreddare il crogiolo in un essiccatore (5.4) e pesarlo.

6.2. Rimescolare accuratamente il campione di lecitina, dopo averlo riscaldato su bagnomaria (5.3) se necessario. Pesare, con l'approssimazione di 1 mg, 10 g circa del campione in una beuta (5.5).

Aggiungere 100 ml di toluene (4.1) ed agitare la miscela fino a solubilizzazione completa della lecitina. Filtrare la soluzione attraverso il crogiolo di vetro sinterizzato (5.1). Lavare la beuta (5.5) con 25 ml di toluene (4.1) e filtrare il liquido di lavaggio attraverso il crogiolo (5.1). Ripetere l'operazione con altri 25 ml di toluene (4.1). Eliminare l'eccesso di toluene dal crogiolo (5.1) per aspirazione sotto vuoto.

6.3. Trasferire il crogiolo (5.1) in stufa e lasciare essiccare il residuo a 103° ± 2 °C per due ore nella stufa. Lasciar raffreddare il crogiolo nell'essiccatore (5.4) e quindi pesarlo.

6.4. Ripetere l'operazione di cui al paragrafo 6.3 finché lo scarto fra due pesate successive non diventa inferiore a 0,5 mg. In caso di aumento di peso si considera valida, ai fini del calcolo, la cifra più bassa ottenuta nelle pesate.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

7.1. *Formula e modo di calcolo.*

Il contenuto di sostanze insolubili nel toluene è dato dalla seguente formula:

$$\frac{100\,(m_2 - m_1)}{m_0}$$

dove:

m_1 = massa in grammi del crogiolo vuoto (6.1);
m_2 = massa in grammi del crogiolo contenente il residuo (6.4);
m_0 = massa iniziale del campione, espressa in grammi.

7.2. *Ripetibilità.*

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele effettuate simultaneamente nelle stesse condizioni sullo stesso campione dallo stesso analista non deve oltrepassare 30 mg per 100 g di campione.

Metodo 11

PROVA LIMITE PER LA PRESENZA DI SOSTANZE RIDUCENTI NEI LATTATI DI SODIO, DI POTASSIO E DI CALCIO (E 325, E 326, E 327)

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il metodo permette di rivelare la presenza di sostanze riducenti nel lattato di sodio (E 325), nel lattato di potassio (E 326) e nel lattato di calcio (E 327).

2. DEFINIZIONE.

Prova limite di concentrazione di sostanze riducenti: reazione del campione con il reattivo di Fehling nelle condizioni descritte qui di seguito.

3. PRINCIPIO.

Riduzione del reattivo di Fehling ad opera delle sostanze riducenti, generalmente costituite da zuccheri riducenti.

4. REATTIVI.

4.1. Reattivo di Fehling, soluzione A (sciogliere 6,93 g di solfato di rame pentaidrato in acqua e portare a 100 ml).

4.2. Reattivo di Fehling, soluzione B (sciogliere 34,6 g di tartrato doppio di sodio e di potassio e 11 g di idrossido di sodio in acqua e portare a 100 ml).

5. MODO DI OPERARE.

Sciogliere 1 g di campione, pesato con l'approssimazione di 1 mg, in 10 ml d'acqua calda. Aggiungere 2 ml di Fehling A (4.1) e 2 ml di Fehling B (4.2). Fare bollire la miscela per 1 minuto ed osservare se si verifica una variazione di colore. La precipitazione del solfato di calcio, che talora si verifica, non interferisce.

6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

6.1. *Interpretazione della prova limite.*

Se c'è variazione di colore dopo l'ebollizione (5), la prova è positiva ed indica la presenza di sostanze riducenti nel campione.

6.2. *Sensibilità.*

Il limite di rivelabilità delle sostanze riducenti è di 100 mg di glucosio per 100 g di campione.

6.3. *Osservazione.*

6.3.1. I risultati di due determinazioni parallele effettuate simultaneamente nelle stesse condizioni sullo stesso campione dallo stesso analista devono essere identici.

6.3.2. Se il campione contiene il 2 % di glucosio si ha completa riduzione del reattivo di Fehling.

Metodo 12

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO IN ACIDI VOLATILI DELL'ACIDO FOSFORICO (E 338)

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il metodo permette di determinare la quantità di acidi volatili contenuti nell'acido fosforico (E 338), espressa in acido acetico.

2. DEFINIZIONE.

Contenuto in acidi volatili dell'acido fosforico: contenuto in acidi volatili determinato col metodo descritto ed espresso in acido acetico.

3. PRINCIPIO.

Diluizione del campione e distillazione della soluzione. Titolazione del distillato con idrossido di sodio e calcolo dell'acidità espressa in acido acetico.

4. REATTIVI.

4.1. Soluzione di fenolftaleina all'1 % (m/v) in etanolo.

4.2. Idrossido di sodio 0,01 mol/l.

5. APPARECCHIATURA.

5.1. Pallone da distillazione provvisto di dispositivo per evitare gli spruzzi.

6. MODO DI OPERARE.

In un pallone da distillazione provvisto di dispositivo per evitare gli spruzzi (5.1), pesare, con l'approssimazione di 50 mg, 60 g di campione. Aggiungere 75 ml di acqua recentemente bollita e raffreddata. Mescolare e distillare 50 ml di soluzione. Aggiungere al distillato qualche goccia della soluzione di fenolftaleina (4.1) e titolare con idrossido di sodio 0,01 mol/l (4.2) fino ad incipiente colorazione rossa persistente per 10 secondi.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

7.1. *Formula e modo di calcolo.*

Il tenore di acidi volatili, espresso in mg/kg di acido acetico è dato dalla formula:

$$\frac{600 \times V}{m_0}$$

dove:

V = è il volume in ml di soluzione di idrossido di sodio 0,01 mol/l impiegato per la neutralizzazione;

m_0 = è la massa del campione di acido fosforico, espressa in grammi.

7.2. *Ripetibilità.*

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele effettuate simultaneamente nelle stesse condizioni sullo stesso campione dallo stesso analista non deve oltrepassare 1 mg per 100 g di campione.

Metodo 13

PROVA LIMITE PER LA PRESENZA DI NITRATI NELL'ACIDO FOSFORICO (E 338)

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il metodo permette di rivelare la presenza di nitrati nell'acido fosforico (E 338).

2. DEFINIZIONE.

Prova limite di concentrazione dei nitrati: concentrazione dei nitrati determinata col metodo descritto ed espressa in nitrato di sodio.

3. PRINCIPIO.

Aggiunta di carminio d'indaco al campione in ambiente acido per H_2SO_4 concentrato. Decolorazione del carminio d'indaco per ossidazione dovuta alle sostanze ossidanti ivi compresi i nitrati.

4. REATTIVI.

4.1. Soluzione di carminio d'indaco allo 0,18% (m/v): sciogliere 0,18 g di indigotindisolfonato di sodio in 100 ml d'acqua. La soluzione ha un periodo di validità non superiore a 60 giorni.

4.2. Soluzione di cloruro di sodio allo 0,05 % (m/v).

4.3. Acido solforico concentrato (ρ_{20} = 1,84 g/ml).

5. MODO DI OPERARE.

Diluire 2,0 ml del campione da analizzare fino al volume di 10 ml con la soluzione di cloruro sodico (4.2). Aggiungere 0,1 ml della soluzione di carminio di indaco (4.1) e 10 ml di acido solforico concentrato (4.3), a goccia a goccia e raffreddando. Notare se la colorazione blu della soluzione persiste per 5 minuti.

6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

6.1. *Interpretazione della prova limite.*

Se la colorazione blu sparisce completamente in cinque minuti, la prova è positiva ed il contenuto in sostanza ossidante, espresso in nitrato di sodio, è superiore a 5 mg/kg.

6.2. *Osservazioni.*

6.2.1. Eseguire contemporaneamente una prova in bianco con gli stessi reattivi.

6.2.2. I risultati di due determinazioni parallele effettuate simultaneamente nelle stesse condizioni sullo stesso campione dallo stesso analista devono essere identici.

6.2.3. Un risultato positivo indica che il campione può contenere nitrati e altre sostanze ossidanti, e la prova deve essere ripetuta usando il metodo ISO 3709-1976 « acido fosforico ad uso industriale (industrie alimentari comprese). Determinazione degli ossidi di azoto col metodo spettrofotometrico al 3,4-xilenolo».

Metodo 14

DETERMINAZIONE DELLE SOSTANZE INSOLUBILI IN ACQUA PRESENTI NEI FOSFATI MONOSODICO, DISODICO E TRISODICO ED IN QUELLI MONOPOTASSICO, DIPOTASSICO E TRIPOTASSICO (E 339i, E 339ii, E 339iii, E 340i, E 340ii, E 340iii).

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il metodo permette la determinazione delle sostanze insolubili in acqua presenti nei seguenti prodotti:

ortofosfato monosodico (E 339i);
ortofosfato disodico (E 339ii),
ortofosfato trisodico(E 339iii);
ortofosfato monopotassico (E 340i);
ortofosfato bipotassico (E 340ii);
ortofosfato tripotassico (E 340iii).

2. DEFINIZIONE.

Contenuto in sostanze insolubili in acqua: contenuto in sostanze insolubili in acqua determinato col metodo descritto qui di seguito.

3. PRINCIPIO.

Dissoluzione del campione in acqua, filtrazione delle sostanze insolubili e determinazione gravimetrica del residuo.

4. APPARECCHIATURA.

4.1. Crogiolo filtrante tarato in porcellana sinterizzata di porosità C 3 o equivalente.

4.2. Essiccatore munito di gel di silice attivato di recente o di sostanze essiccanti equivalenti e munito di un indicatore di umidità.

4.3. Stufa elettrica termostatata a 103° ± 2 °C.

4.4. Becher in polipropilene da 400 ml.

4.5. Bagno maria.

5. MODO DI OPERARE.

5.1. Essiccare il crogiolo di vetro sinterizzato (4.1) in stufa a 103° ± 2 °C (4.3). Lasciar raffreddare il crogiolo in essiccatore (4.2) e pesarlo.

5.2. Sciogliere 10 g di campione pesati con l'approssimazione di 10 mg, in 100 ml d'acqua calda, in un becher di polipropilene (4.4) preventivamente lavato, pesato ed essiccato e mantenere su bagnomaria bollente (4.5) per 15 minuti. Filtrare la soluzione attraverso il crogiolo filtrante (4.1) e lavare il residuo insolubile con acqua calda.

5.3. Essiccare in stufa (4.3) a 103° ± 2 °C per 2 ore, lasciare raffreddare in un essiccatore e pesare.

5.4. Ripetere l'operazione di cui al punto 5.3 finché lo scarto tra due pesate successive non diventa inferiore a 0,5 mg. In caso di aumento di peso si considera valida, ai fini del calcolo, la cifra più bassa ottenuta nelle pesate.

6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

6.1. *Formula e modo di calcolo.*

Il tenore in sostanze insolubili in acqua del campione è dato dalla formula seguente:

$$\frac{m_1}{m_0} \times 100$$

dove:

m_1 = massa in grammi del residuo dopo essiccazione;
m_0 = massa in grammi del campione.

6.2. *Ripetibilità.*

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele, effettuate simultaneamente nelle stesse condizioni, sullo stesso campione, dallo stesso analista, non deve oltrepassare 10 mg per 100 g di campione.

Metodo 15

DETERMINAZIONE DEL PH DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il metodo prescrive le indicazioni generali per determinare il pH degli additivi alimentari.

2. DEFINIZIONE.

pH di un additivo: pH misurato secondo il metodo descritto.

3. PRINCIPIO.

Il pH di una soluzione acquosa o di una diluizione acquosa è determinato, convenzionalmente, per mezzo di un elettrodo di vetro, di un elettrodo di riferimento e di un pH-metro.

4. REATTIVI.

4.1. Soluzioni tampone per la taratura degli strumenti.

4.1.1. Soluzione tampone a pH 6,88 a 20 °C: miscelare volumi uguali di fosfato monopotassico (KH_2PO_4) 0,05 mol/l e di ortofosfato disodico ($Na_2HPO_4.2H_2O$) 0,05 mol/l.

4.1.2. Soluzione tampone a pH 4,00 a 20 °C: ftalato acido di potassio ($C_8H_5KO_4$) 0,005 mol/l.

4.1.3. Soluzione tampone a pH 9,22 a 20 °C: borato di sodio ($Na_2B_4O_7.10H_2O$) 0,05 mol/l.

4.2. Soluzione di cloruro di potassio (KCl) 3 mol/l o satura, per il riempimento degli elettrodi di riferimento o altra soluzione appropriata prescritta dal fabbricante degli elettrodi.

4.3 Acqua distillata, esente da CO_2, con pH 5-6.

5. APPARECCHIATURA.

5.1. pH-metro, che permetta un'esattezza di lettura di 0,01 unità di pH.

5.2. Catena di elettrodi di vetro (a corpo unico) combinati o elettrodo di vetro singolo ed elettrodo di riferimento con pinze appropriate.

5.3. Agitatore magnetico munito di dispositivo di riscaldamento.

5.4. Termometro graduato da 0 a 100 °C.

6. MODO DI OPERARE.

6.1. *Taratura del pH-metro.*

Gli elettrodi di vetro devono essere montati seguendo le indicazioni del fabbricante. La taratura degli elettrodi di vetro dev'essere regolarmente registrata con la scala del pH-metro mediante soluzioni tampone a pH esattamente noto.

Lavare gli elettrodi con acqua e asciugarli accuratamente con un panno morbido, o meglio ancora lavare gli elettrodi con acqua e poi sciacquarli due volte di seguito, con la soluzione da misurare o con la soluzione standard e sistemarli successivamente nella soluzione da misurare o nella soluzione standard.

Se la soluzione da misurare ha un pH acido, le soluzioni tampone adoperate per controllare il pH devono essere quelle a pH 4 (4.1.2) ed a pH 6,88 (4.1.1.).

Se la soluzione da misurare ha un pH basico, le soluzioni tampone adoperate per controllare il pH devono essere quelle a pH 9,22 (4.1.3) ed a pH 6,88 (4.1.1.).

6.2. *Determinazione della soluzione da misurare.*

La concentrazione della soluzione da misurare o la preparazione della soluzione da scegliere devono essere conformi alla direttiva comunitaria relativa agli additivi alimentari.

Preparare la soluzione da misurare come prescritto utilizzando l'acqua distillata (4.3) e portare a 20 °C agitando. Non agitare più e sistemare gli elettrodi di vetro (5.2) nella soluzione. Dopo 2 minuti leggere il pH sul pH-metro (5.1.).

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

7.1. *Ripetibilità.*

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele effettuate simultaneamente nelle stesse condizioni sullo stesso campione dallo stesso analista non deve oltrepassare 0,05 unità di pH.

8. OSSERVAZIONI.

Questo metodo è applicabile unicamente ai criteri di pH prescelti nelle direttive comunitarie degli additivi alimentari in cui gli additivi sono in soluzione o diluiti in acqua.

(6231)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 1983.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto l'art. 118 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto n. 08/8353 in data 2 febbraio 1983, con il quale sono state emanate — ai sensi del quarto comma dell'art. 118 della legge anzidetta — le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di provvedere all'indizione delle elezioni in questione con le modalità di cui al ripetuto art. 118 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed al citato decreto ministeriale n. 08/8353 del 2 febbraio 1983;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale;

Visto il telex 7141 prot. 3951/8/77/12/3 del 30 novembre 1983, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica chiede che tutte le amministrazioni interessate provvedano a indire le elezioni predette per i giorni 20 e 21 maggio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono indette per la giornata del 21 maggio 1984 dalle ore 8 alle ore 20.

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà a determinare le circoscrizioni elettorali, la composizione della commissione elettorale centrale e la data della sua prima convocazione, nonché la composizione delle singole commissioni elettorali circoscrizionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, parte prima.

Roma, addì 7 dicembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

(6685)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Cacace Antonio, Ines e Canale Rita, eredi di Cacace Mariano.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1983, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 31.539.778, dovuto dalla ditta Cacace Antonio, Ines e Canale Rita, eredi di Cacace Mariano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6641)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Cooperativa Comus interquartiere Montegrillo, in Perugia.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 8.692.000 dovuto dalla S.r.l. Cooperativa Comus interquartiere Montegrillo, in Perugia, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6642)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Imprese riunite Simec e Nicola Merigliano, in Crotone

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 130.749.000 dovuto dalla S.r.l. Imprese riunite Simec e Nicola Merigliano, in Crotone, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Catanzaro è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6643)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Ge.Ca.G., in S. Giorgio a Cremano

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 105.207.000 dovuto dalla S.p.a. Ge.Ca.G., in S. Giorgio a Cremano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 dalla legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6644)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 68210, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 338, con il quale è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di procedere per un triennio all'acquisto ed allo stoccaggio di prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola;

Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, e in particolare l'art. 25, punto 4), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con il quale sono state prorogate le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180;

Visti i decreti ministeriali 3 agosto 1983 e 3 novembre 1983, con i quali sono stati stabiliti i prezzi di acquisto e le caratteristiche qualitative che devono avere i prodotti della distillazione nella prima fase del periodo di proroga del citato decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di tali prodotti;

Nelle adunanze del 7 ottobre e del 25 novembre 1983;

Ha deliberato:

Art. 1.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito nella legge 18 luglio 1980, n. 338, e successive modificazioni e nel decreto ministeriale 3 agosto 1983, possono formare oggetto di acquisto da parte dell'A.I.M.A., nella prima fase del periodo di proroga di tali disposizioni, i seguenti prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola ceduti da cooperative e loro unioni, da associazioni di produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di aziende agricole o altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione nell'ambito dell'intervento previsto dal regolamento (CEE) n. 546/83 del 9 marzo 1983:

a) alcole etilico buon gusto con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 3 agosto 1983;

b) acquavite di vino avente le caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni;

c) alcole grezzo con gradazione alcolica non inferiore a 90,5° nel limite massimo del 20% di ciascuna partita di prodotti ceduti all'A.I.M.A.

Tali prodotti devono essere ottenuti dalla distillazione di una quantità di vino da tavola che, unitamente a quella dalla quale sono stati ricavati i prodotti della distillazione preventiva ceduti a norma del decreto ministeriale 10 novembre 1982, non superi la quantità dichiarata nella denuncia di produzione 1982-83.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di prodotto indicato al punto *b)* i cui scarti di lavorazione (teste e code) non siano pari almeno al 2% di ciascuna partita ceduta all'A.I.M.A. Tuttavia sono ammesse all'acquisto le partite con scarti inferiori al 2%, purché ottenute con sistema di lavorazione del tipo charentais.

Art. 2.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti di cui al precedente art. 1 è effettuato in base ad offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita, con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione prevista dal regolamento (CEE) n. 546/83 del 9 marzo 1983;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato.

Art. 3.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e fatta pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre sessanta giorni dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione, corredata dei seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

a) denuncia di produzione per la campagna 1982-83 dei produttori che hanno avviato alla distillazione la quantità di vino da tavola da cui è stata ottenuta la partita di prodotto offerta in vendita;

b) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali e le persone giuridiche) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto), di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta, indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

c) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, dalla quale risultano, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita medesima, le seguenti indicazioni:

la quantità (espressa in ettolitri ed in ettanidri), la gradazione alcolica e le caratteristiche del prodotto come indicate dal decreto ministeriale 3 agosto 1983;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione e la quantità di prodotto da ciascuno ceduta;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione ;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini da tavola prevista dal regolamento (CEE) n. 546/83;

d) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o del magazzino di invecchiamento, presso il quale è depositata la partita di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

e) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale.

Art. 5.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono i seguenti:

L. 1.320 per il prodotto di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

L. 1.300 per il prodotto di cui alla lettera *b*) dell'art. 1;

L. 1.082 per il prodotto di cui alla lettera *c*) dell'art. 1.

I prezzi suddetti si applicano a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 6.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore medesimo al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

L'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato, con le modalità e alle condizioni da definire a mezzo di contratto a trattativa privata e fino al 31 dicembre 1984, al titolare della distilleria produttrice e del magazzino di invecchiamento in cui trovasi depositato il prodotto.

Il prodotto indicato al punto *b*) dell'art. 1 deve essere conservato esclusivamente in contenitori di acciaio inox o in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno.

Nel contratto sarà previsto a favore del depositario il diritto di prelazione sulle vendite delle partite di prodotto detenute in deposito, disposte dall'A.I.M.A. mediante pubblica gara.

Art. 8.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1983

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

(6699)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ammissione di organizzazioni di produttori olivicoli a beneficiare del regime di cui al regolamento (CEE) n. 2958/82, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2892/83 del Consiglio del 17 ottobre 1983, per la campagna olearia 1983-84.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1983, le sottoindicate organizzazioni di produttori olivicoli, riconosciute per le precedenti campagne, sono ammesse per la campagna di commercializzazione 1983-84 a beneficiare del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2958/82, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2892/83 del Consiglio del 17 ottobre 1983, ai fini della corresponsione dell'aiuto alla produzione di olio di oliva:

Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive - U.N.A.Pr.Ol., in Roma;

Consorzio nazionale degli olivicoltori - C.N.O., in Roma;

Associazione italiana produttori olio - A.I.P.O., in Roma;

Unione nazionale associazione coltivatori olivicoli U.N.As.C.O., in Roma.

(6667)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Castel di Sangro e Pinzolo

Con decreto interministeriale 3 agosto 1983, n. 174, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di tiro a segno ubicato in Castel di Sangro (L'Aquila) e riportato nel catasto del medesimo C.C. al foglio 39, particelle 423, 424, 453, 454, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 467 e 468, per una superficie di mq 7.755.

Con decreto interministeriale 21 novembre 1983, n. 175, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di tiro a segno ubicato in Pinzolo (Trento) e riportato nel catasto del medesimo C.C. alla partita tavolare n. 615, p.f. 4493 di mq 1.464 e nel catasto del C.C. di Carisolo alla partita tavolare n. 280, p. ed. 178 (edificio) di mq 119 e p.f. 1962 di mq 5.117.

(6621)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 12 dicembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1666,250	1666,250	—	1666,250	1665,75	1666,25	1666,250	1666,250	1666,250	1666,25
Marco germanico	605,700	605,700	—	605,700	605,25	605,71	605,730	605,700	605,700	605,70
Franco francese	199,230	199,230	—	199,230	199,35	199,23	199,240	199,230	199,230	199,23
Fiorino olandese	540,350	540,350	—	540,350	539,90	540,32	540,290	540,350	540,350	540,35
Franco belga .	29,844	29,844	—	29,844	29,88	29,84	29,844	29,844	29,844	29,85
Lira sterlina .	2388,600	2388,600	—	2388,600	2390,50	2388,52	2388,450	2388,600	2388,600	2388,60
Lira irlandese .	1883,900	1883,900	—	1883,900	1881,40	1883,95	1884 —	1883,900	1883,900	—
Corona danese .	166,920	166,920	—	166,920	167 —	166,91	166,900	166,920	166,920	166,92
E.C.U. .	1369,490	1369,490	—	1369,490	1369,50	1369,49	1369,490	1369,490	1369,490	1369,49
Dollaro canadese .	1335,500	1335,500	—	1335,500	1334,67	1334,67	1335,850	1335,500	1335,500	1335,50
Yen giapponese .	7,060	7,060	—	7,060	7,058	7,06	7,061	7,060	7,060	7,06
Franco svizzero . .	754,170	754,170	—	754,170	752,40	754,18	754,200	754,170	754,170	754,17
Scellino austriaco . .	85,950	85,950	—	85,950	85,97	85,96	85,974	85,950	85,950	85,95
Corona norvegese .	214,910	214,910	—	214,910	214,60	214,95	214,990	214,910	214,910	214,91
Corona svedese . .	206,690	206,690	—	206,690	206,90	206,70	206,710	206,690	206,690	206,69
FIM .	284,650	284,650	—	284,650	284,65	284,62	284,590	284,650	284,650	—
Escudo portoghese .	12,650	12,650	—	12,650	12,71	12,66	12,680	12,650	12,650	12,65
Peseta spagnola	10,520	10,520	—	10,520	10,52	10,52	10,523	10,520	10,520	10,52

Media dei titoli del 12 dicembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	42,025
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	93,950
» 6 % » » 1970-85 .	91,250
» 6 % » » 1971-86 . .	85,850
» 6 % » » 1972-87 . .	81,600
» 9 % » » 1975-90 . .	81,750
» 9 % » » 1976-91 .	79,800
» 10 % » » 1977-92 . .	80,700
» 12 % (Beni Esteri 1980) . .	82,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	76,775
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 % .	98,850
» » » 1-6-1981/86 16 % .	99,350
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,350
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,975
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,400
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,075
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,850
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,300
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,800
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,700
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,675
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,625
» » » » 1-10-1982/84 .	99,550
» » » » 1-11-1982/84 .	99,650
» » » Ind. 1-12-1982/84 .	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/85 .	99,450
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,225
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,150
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,150
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 3-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,150
» » » » 1- 7-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,775
» » » » 1-10-1982/86 .	99,725
» » » » 1-11-1982/86 .	99,825
» » » » 1-12-1982/86 .	99,925
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,800
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,450
» » » » 1- 3-1983/87 .	99,500
» » » » 1- 4-1983/87 .	99,475
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984 . .	99,500
» » » 12 % 1- 4-1984 . .	98,600
» » » 18 % 1- 4-1984 . .	100,250
» » » 12 % 1-10-1984 . .	96,500
» » » 18 % 1- 1-1985 . .	100,450
» » » 17 % 1- 5-1985 . .	100 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . . .	87,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105,475
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1666,250
Marco germanico .	605,715
Franco francese . . .	199,235
Fiorino olandese	540,320
Franco belga	29,844
Lira sterlina	2388,525
Lira irlandese . .	1883,950
Corona danese .	166,910
E.C.U.	1369,490
Dollaro canadese	1335,675
Yen giapponese . . .	7,060
Franco svizzero	754,185
Scellino austriaco . . .	85,962
Corona norvegese . .	214,950
Corona svedese	206,700
FIM	284,620
Escudo portoghese . . .	12,665
Peseta spagnola	10,521

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso pubblico per l'ammissione al sesto corso di preparazione per il reclutamento di sedici impiegati civili alla settima qualifica funzionale (vice direttori dei ruoli dei servizi meccanografici) del Ministero delle finanze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del bando di concorso sopraindicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 giugno 1983, si dà notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione, è stato affisso l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta svoltasi il 31 ottobre 1983, con l'indicazione, per ciascuno, della data e della sede di colloquio (via dei Robilant, 11 - presso p.le Ponte Milvio).

Il termine per la presentazione dei certificati di cui all'art. 6 del bando scade il 5 gennaio 1984.

(6691)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a venti posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 15 del 15 agosto 1983, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a venti posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Bari, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1979.

E' annullato, pertanto, l'avviso relativo alla avvenuta pubblicazione nel Bollettino ufficiale n. 9 del 15 maggio 1983 della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso sopra specificato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 10 agosto 1983.

(6673)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria del vetro in Murano-Venezia.

E' bandito il concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia-Murano.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in lingue e letterature straniere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per il diario d'esame, per il programma e per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale del vetro, via Briati, 10, Venezia-Murano.

(6693)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Convocazione della commissione prevista dall'art. 10 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 per le operazioni di sorteggio dei componenti che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità per il profilo professionale medici, area funzionale di medicina e di chirurgia, sessione relativa all'anno 1983.

Il Ministro della sanità comunica che il giorno 19 dicembre 1983, alle ore 10, con eventuale prosecuzione nel giorno 22 dicembre 1983 alla stessa ora, si riunirà presso la sede del Ministero, piazzale dell'Industria, Direzione generale degli ospedali, piano quinto, stanza 44, la commissione prevista dall'art. 10 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983, per le operazioni di sorteggio dei componenti che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità per il profilo professionale medici, area funzionale di medicina e di chirurgia, sessione relativa all'anno 1983.

(6708)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.